

Aumento dell'aliquota IVA

Scritto da Administrator

Martedì 04 Ottobre 2011 06:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Ottobre 2011 06:59



IVA: Aumento dell'aliquota ordinaria. In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. "manovra di Ferragosto"), sono state introdotte alcune novità in materia di IVA. In particolare, a decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 16/09/2011), è stato previsto che: • l'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%; • i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72), per calcolare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, devono applicare il "metodo matematico", senza più avere la possibilità di adottare, in via alternativa, il "metodo percentuale" di scorporo. Inoltre, per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti

pubblici, per le quali l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo, si applica l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la relativa fattura è stata emessa e registrata prima della data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione.

AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

A seguito della modifica apportata all'art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.

a) Momento di effettuazione dell'operazione e decorrenza dell'aliquota del 21 %

La misura dell'aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. In via generale: • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione; • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile; • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento

Aumento dell'aliquota IVA

Scritto da Administrator

Martedì 04 Ottobre 2011 06:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Ottobre 2011 06:59

del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto: • le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%; • le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%.

b) Fatturazione differita per la cessione di beni

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni "scortati" dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l'esigibilità dell'imposta) coincide con la data di consegna o spedizione.

Pertanto:

- si applica l'aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011;
- si applica l'aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

Fatturazione "super-differita" La stessa regola vale per le operazioni triangolari "interne", nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio per essere successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest'ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente a cura del primo cedente. La fatturazione "super-differita" consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell'emissione della fattura, ma anche dell'esigibilità dell'imposta. Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l'aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.

c) Anticipazione del momento impositivo

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ne consegue che: • gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l'aliquota del 21%; • il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell'atto pubblico è soggetto all'aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

d) Note di variazione

Le note di variazione emesse dopo l'innalzamento dell'aliquota ordinaria al 21% devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione

Aumento dell'aliquota IVA

Scritto da Administrator

Martedì 04 Ottobre 2011 06:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Ottobre 2011 06:59

originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E CORRISPETTIVI

I commercianti al dettaglio e tutti gli altri operatori che pongono in essere operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovranno istituire una ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l'Iva al 21 per cento. Nulla cambia nella registrazione per i commercianti al dettaglio che annotano le operazioni in una sola colonna, che viene poiscomposta mensilmente o trimestralmente in proporzione alle aliquote degli acquisti dei beni destinati alla rivendita (cosiddetta "ventilazione" ancora regolata da un decreto del 1973). In questo caso l'effetto pratico del cambiamento di aliquota dipenderà dal livello delle scorte e dall'incidenza degli acquisti con le nuove misure del tributo.

PARCELLE/FATTURE PRO-FORMA (AVVISI DI PARCELLA) EMESSE DAI PROFESSIONISTI

Le note/fatture pro-forma emesse dai professionisti in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, se verranno pagate/incassate successivamente alla suddetta data, dovranno essere rettifiche incrementando l'aliquota IVA dal 20% al 21%.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l'IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo. Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011. La fattura dovrà, invece, riportare l'aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data. La norma, quindi, introduce una limitazione, dato che, per l'applicazione dell'aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra, se la stessa non risulta anche registrata prima di tale momento. Esigibilità differita per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti IVA L'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) ha generalizzato la possibilità di differire l'esigibilità, per l'Erario, dell'IVA. In via di principio, è infatti possibile sospendere il versamento dell'imposta, finché non venga pagato il corrispettivo, per tutte le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte o professione.

Il differimento dell'esigibilità, tuttavia:

- è limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, prima che sia scaduto detto termine, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;

Aumento dell'aliquota IVA

Scritto da Administrator

Martedì 04 Ottobre 2011 06:15 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Ottobre 2011 06:59

- si applica ai soli soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a 200.000,00 euro.

Analogamente alla disciplina applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione). Tenuto conto che la limitazione temporale imposta dalla legge di conversione, riguardante, allo stesso tempo, l'emissione della fattura e la sua registrazione, si riferisce espressamente alle sole operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, sembrerebbe possibile ritenere che – analogamente a quanto detto in merito alla fatturazione differita e a quella “super-differita” – il cedente/prestatore possa applicare l'aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011; l'annotazione del documento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi può, quindi, anche essere successiva a tale data.

Questo articolo e' tratto dal sito www.unioneconsulenti.it . la firma e' a cura dello studio Batini Colombo Saottini